

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 898/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2014

**che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDIMENTO

## 1. Misure in vigore

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito mediante il regolamento (CE) n. 1006/96 <sup>(2)</sup> un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere («PAC»), attualmente classificato con il codice CN ex 3802 10 00, originario della Repubblica popolare cinese («RPC») («misure antidumping definitive»). Le misure in oggetto hanno assunto la forma di un dazio definitivo di 323 EUR per tonnellata (peso netto).
- (2) In seguito a due riesami in previsione della scadenza il Consiglio ha mantenuto in vigore rispettivamente le misure di cui al regolamento (CE) n. 1011/2002 <sup>(3)</sup> («il primo riesame in previsione della scadenza») e quelle di cui al regolamento (CE) n. 649/2008 <sup>(4)</sup> («il secondo esame in previsione della scadenza»).

## 2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (3) Il 9 aprile 2013 in seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza <sup>(5)</sup> delle misure antidumping definitive in vigore e in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base è stato chiesto alla Commissione di aprire un riesame in previsione della scadenza delle misure in questione. La domanda è stata presentata dalla Cabot Norit Nederland BV e dalla Cabot Norit (UK) Ltd. («i richiedenti») per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante della produzione totale di PAC nell'Unione, in questo caso più del 25 %.
- (4) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

## 3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (5) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti ad aprire un riesame in previsione della scadenza il 6 luglio 2013 la Commissione ha annunciato con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(6)</sup> («l'avviso di apertura») l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

## B. RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (6) Con lettera del 7 maggio 2014 indirizzata alla Commissione i richiedenti hanno formalmente ritirato le proprie domande di riesame in previsione della scadenza.
- (7) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento di base si può chiudere il procedimento quando viene ritirata la domanda, a meno che la chiusura non sia contraria all'interesse dell'Unione.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 134 del 5.6.1996, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU L 155 del 14.6.2002, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 931/2003 (GU L 133 del 29.5.2003, pag. 36).

<sup>(4)</sup> GU L 181 del 10.7.2008, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU C 349 del 15.11.2012, pag. 19.

<sup>(6)</sup> GU C 195 del 6.7.2013, pag. 4.

